FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabilite dentro, o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere ulteriormente tollerato nel nostro regno, senza grave pregiudizio della salute pubblica.

Volendo Noi rettificare questo ramo di polizia sanitaria, e secondare nel tempo stesso il voto espresso a tal riguardo da' Consigli provinciali de' nostri dominj al di quà dal Faro;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge:

Art. 1. In ogni comune de' nostri reali dominj al di quà del Faro sarà stabilito un camposanto fuori dell' abitato per la inumazione de' cadaveri umani.

2. La costruzione de' camposanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a garentire la salute pubblica, ad ispirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri.

3. La costruzione de' camposanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il regno per la fine del mille ottocentoventi.

La spesa di quest' opera è a carico de' comuni rispettivi. Gl' Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietarj, i prelati, il clero e le congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di un' opera tanto interessante la salute pubblica.

4. I comuni potranno stabilire i camposanti in qualunque fondo di proprietà pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione. Se il fondo apparterrà allo Stato, o a corporazioni e stabilimenti pubblici indistintamente, il comune l'occuperà, senza accordare verun compenso: se poi sia di proprietà

privata, il comune ne pagherà al proprietario un canone corrispondente.

Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà definitivamente risoluta dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza.

5. In que' comuni dove si trova costrutto il camposanto, o tostochè la costruzione ne sarà ultimata in ciascun comune, se ne pubblicherà l' apertura: e da quel giorno in poi è vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsisia altro luogo, dentro, o fuori l'abitato. Tutte le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate e chiuse in modo che non possano mai più aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del sindaco e degli eletti, in loro presenza, e sotto la loro responsabilità. Essi ne formeranno un atto, che faranno pubblicare nel comune nelle forme consuete, e di cui una copia, col certificato della seguita pubblicazione, a cura del sindaco, sarà depositata nello archivio comunale, ed un' altra in quello dell' Intendenza.

6. Chiunque dopo l' apertura del camposanto seppellirà, o farà seppellire un cadavere umano nell' abitato, o in ogni altro luogo diverso dal camposanto, sarà inquisito, e punito correzionalmente, come infrattore delle leggi di polizia sanitaria.

7. Tutto ciò che è relativo alla estensione, forma e custodia de' camposanti, al modo d' inumare i cadaveri umani, a' monumenti privati da potervisi stabilire, ed in generale alla polizia di tali stabilimenti, sarà fissato con un regolamento del nostro Ministro degli affari interni.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 11 di Marzo 1817.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm., MARCHESE DI CIRCELLO.

Pubblicata in Napoli nel dì 15 di Marzo 1817.

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE DEL COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Questa volta, grazie a Celestino Grassi che ha ritrovato il documento, ritorniamo con la nostra storia morrese all'anno 1843, e leggiamo un po' il Regolamento (Statuto) che aveva il Comune di Morra 155 anni fa:

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE DEL COMUNE DI MORRA DELL'ANNO 1843

Sul "Giornale dell'Intendenza del Principato Ultra" del 1845, una sorta di Gazzetta Ufficiale dell'epoca, vennero pubblicati nel corso dell'anno una trentina di "Regolamenti di polizia urbana e rurale".

Si trattava in buona parte dell'ultima evoluzione dei più antichi Capitoli e/o Statuti Municipali di origine medievale.

Le norme, preparate e deliberate da ciascuna Amministrazione Comunale (ovvero, secondo l'organizzazione vigente, dai Decurionati) erano poi passate all'approvazione dell'Intendente della Provincia, che in quel periodo era il cavaliere Gaetano Lotti.

Gli articoli dei suddetti Regolamenti, pur oscillanti tra i 40 ed i 70 a seconda della preesistente tradizione locale e dell'impegno degli Amministratori, seguono uno schema costante. Le norme di polizia urbana trattano: ordine pubblico, pesi e misure, commercio (annona), strade e piazze, salute pubblica; le disposizioni di polizia rurale, dopo alcuni articoli sulla "salubrità si distinguono in "sicurezza e custodia" di campagne, animali, prodotti, acque.

Molti testi sono relativi a paesi dell'Alta Irpinia e tra questi figurano Ariano, Bagnoli, Grottaminarda, Guardia, Lacedonia, Nusco, S. Angelo, Teora, Monteverde, Torella. Noi ci soffermeremo, in questa occasione, su quelli riguardanti Morra, datati 21 febbraio 1843.

Eccone la trascrizione:

DISTRETTO DI S. ANGELO LOMBARDI. – COMUNE DI MORRA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE FATTO DAL DECURIONATO DEL SUDDETTO COMUNE ED APPROVATO DALL'INTENDENTE IN CONSIGLIO D'INTENDENZA.

PARTE I.

POLIZIA URBANA

§. I.

Conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico.

ART. I.

Tutto ciò che viene sanzionato dagli articoli 461 e 462, e numero 1. dell'art. 463. delle Leggi Penali, è sotto sorveglianza dell'Amministrazione comunale. Gli atti di contravvenzione saranno compilati dal 1. Eletto, il quale provocherà presso il Giudice Regio del circondario la corrispondente punizione, salvo ciò che trovasi superiormente ordinato ad altre Autorità e ad altri pubblici ufficiali.

§. II.

Legittimità ed esattezza de' pesi e delle misure.

ART. 2.

Il 1. Eletto, con la norma fissata nel num. 31 dell'art. 461 delle Leggi Penali, porrà in opera la maggior vigilanza, affinché ogni frode sia allontanata, con sorvegliare, che le parti riocorrano liberamente e spontaneamente senza alcuno impaccio all'uffizio pubblico de' pesi e delle misure, che rimane sotto le più avveduta sorveglianza di questo uffiziale pubblico ed a sua risponsabilità. I contravventori saranno soggettati ad un'ammenda di carlini dieci, ed alla prigionia di giorni tre.

ART. 3

Il 1. Eletto veglierà pure a sua totale risponsabilità ed in coordinazione delle Leggi, de' Decreti, de' Regolamenti, delle ordinanze e delle circolari dell'Intendenza, che il novello sistema de' pesi e delle misure sia in piena attività. I contravventori, oltre che sarà loro interdetta per la prima volta l'industria per quindici giorni, verran pure soggetti all'ammenda da sei a venti carlini ed alla prigionia di tre giorni.

§. III

Annona e vendita de' generi annonari.

ART. 4

I venditori di formaggio, salumi, salami, olii, carni ed altri generi commestibili, sono nell'obbligo di mantenere sempre nelle botteghe i medesimi generi e di perfetta qualità. Le loro botteghe saranno aperte per ogni sera sino alle ore due della notte[1], allontanandosi nello spaccio qualunque parzialità e servendo tutti beni e indistintamente. I contravventori subiranno l'ammenda di carlini dieci per la prima volta e di carlini venti pere la seconda, oltre a tre giorni di carcere.

ART. 5.

A' fabbricanti ed a' venditori di pane è comune il precedente articolo.

ART. 6.

I fabbricanti di pane senza il permesso dell'Autorità municipale e che non serberanno l'onciario fissato, e che nella farina di grano bianco frammischieranno quelle delle altre granaglie, subiranno l'ammenda di carlini di carlini quindici per la prima volta ed in caso di recidiva quella di carlini ventinove.

ART. 7.

I generi soggetti alle assise non potranno essere venduti, se prima non saranno queste fissate o dal 1. Eletto o dal Decurionato, secondo le competenze per la durata. I contravventori, i quali venderanno i generi oltre i prezzi dell'assisa, giusta il num. 16 dell'art. 461 delle leggi Penali, incorreranno nell'ammenda di carlini dieci.

ART. 8.

La vendita del pesce fresco o salato, delle frutta e della carne vaccina; e di qualunque altro genere, che s'introduce in giornata da' forastieri, di cui esiste o no un partito forzoso, avrà luogo a rotola ed a mezzo rotolo[2] per sole 24 ore; da computarsi da quell'ora, che l'espongono in vendita e sarà sottoposto all'assisa giornaliera dal 1. Eletto. I contravventori subiranno l'ammenda di carlini quindici.

ART. 9.

Lo stabilimento dei prezzi de' cereali e del vino sarà formato dal Decurionato, fissando, cioè,

A' quindici di agosto il prezzo medio del grano corso del mese di Luglio ed Agosto, per controporsi al prezzo medio corso in Maggio antecedente per tutto ciò, che ha rapporto alla credenza, che è solita a farsi in questo Comune. Al primo di Ottobre il prezzo medio del granone corso in Settembre antecedente, per controporsi al prezzo medio corso in Maggio antecedente, per tutto ciò, che ha rapporto alla credenza.

I prezzi saranno pubblicati per mezzo de' bandi; ed affissi e defissi dal Cancelliere con atto in dorso, che ne contesti la seguita formalità. I contravventori, i quali esigeranno detti generi oltre i prezzi stabiliti dal Decurionato, incorreranno nell'ammenda di carlini ventinove per ciascun tomolo di genre credenzato.

Al primo di Novembre il prezzo del vino distinto secondo i siti[3] del locale. I contravventori, i quali pagheranno il vino di meno del prezzo stabilito, incorreranno nell'ammenda di carlini sessanta per ogni paro.

---

[1] I Romani dividevano la giornata in 12 ore "di giorno" ed altrettante "di notte". Le prime cominciavano all'alba, le seconde al tramonto, cosicché la loro durata effettiva mutava con le stagioni; questo sistema cadde in disuso con il diffondersi dei moderni orologi (XVIII sec.) Qui, all'uso antico, le "ore due della notte" sta per "due ore dopo il tramonto".

[2] La vendita al minuto (il rotolo corrispondeva a circa 890 grammi) dei generi alimentari da parte di venditori ambulanti non morresi era limitata entro le 24 ore, anche se il prezzo era stato definito d'autorità ("partito forzoso"). Era una forma di protezione dei commercianti locali.

[3] Il fatto che la qualità del vino, e quindi il suo prezzo, dipendesse soprattutto dalla collocazione del vigneto, ovvero più dalle qualità naturali che dalla lavorazione, è rimasto vero fino all'ultimo dopoguerra. Ad esempio in Morra erano siti pregiati il Chiacio, S. Lucia, S. Costanza, la Cupa (questi ultimi due corrispondono alle Coste sottostanti l'attuale complesso Polifunzionale).

Pur essendo in Irpinia, ai primi dell'Ottocento, l'enologia una scienza ancora poco nota, la produzione vinicola era una delle più importanti fonti di reddito della Provincia, nonostante il periodico crollo dei prezzi accusato negli anni di covrapproduzione. Nel maggio 1845, in occasione del discorso inaugurale tenuto al Consiglio Provinciale, l'Intendente Gaetano Lotti ebbe a dire: "Troppo è a voi noto... lo stato della vostra terra natalke... Essa non vanta molte produzioni... I vini soltanto si spacciano nelle limitrofe provincie. Ma la coltivazione della vite, sommamente propagata ed estesa in Principato Ultra... dava un forte crollo all'antico valore di tale prodotto."

I venditori che vendono nei posti, bettole, taverne e simili, vino a minuto appartenente a chichessia, se pria non sia stato assoggettato all'assisa del Decurionato, incorreranno nell'ammenda di carlini dieci. Il vino che si venderà dai particolari nelle proprie cantine, non sarà soggetto ad assisa, egualmente che quello verrà venduto all'ingrosso ed estratto altrove.

Il Consiglio d'Intendenza osserva che per le voci o sia calmieri, tanto sul grano, che sul vino si deve attendere l'approvazione del signor Intendente.

§. VI.

Strade, piazze e pubblici edifizi.

ART. 10.

Il 1. Eletto veglierà allo sgombramento de' materiali nelle strade e nelle piazze lungo le case contigue degli abitanti, farà coprire gli scavi, che alcun di essi avrà fatti, farà demolire o puntellare gli edifizi minaccianti ruina, e farà mantenere, riparare e nettare i forni, i cammini e le fabriche, ove si fa uso di fuoco, serbando le norme fissate nel n. 2 al n. 6. dell'articolo 461 Leggi Penali.

Coloro,che contravverranno alle obbligazioni loro imposte, incorreranno nell'ammenda di carlini otto.

ART. 11.

Coloro che faranno scavare pozzi o latrine, sono tenuti di rispettare la distanza di palmi quattro[4] dalle contigue abitazioni. Sono tenuti di far sempre precedere l'autorizzazione del Sindaco e del 1. Eletto, i quali assicureranno, che tali opere non portino nocumento ad alcuno.

I contravventori non potranno proseguire i lavori principiati e subiranno l'ammenda di carlini dieci.

ART. 12.

A coloro che costruiranno cammini, fucini, forni, fornelli, è comune il testo del precedente articolo.

ART. 13.

Coloro che vorranno costruire stalle o magazzini di materia corrusivi, saranno obbligati di serbare la distanza di palmi dodici dalle contigue abitazioni, previo però il permesso del Sindaco e 1. Eletto.

I contravventori verranno sottoposti ad un'ammenda di carlini dieci.

Il Consiglio osserva che per le distanze sopra indicate si deve stare alle LL. CC.

ART. 14.

È proibito di restringere le strade e i vicoli con la formazione di scale, colonne, pergolati o altro, che sporgendo[5] fuori delle case, siano causa di qualunque ingombro al libero passaggio degli uomini e delle vetture. Egual divieto ha luogo per gli scavi nelle medesime strade ed in ogni altro luogo pubblico.

I contavventori saranno puniti con ammenda di carlini dieci.

ART. 15.

Coloro, i quali porteranno danno in tutto o in parte agli alberi, che servono di ornamento o di ombra alle strade, alle piazze, a' pubblici passeggi subiranno l'ammenda di carlini sei a dieci, oltre la prigionia di tre giorni.

ART. 16.

È vietato di deturpare, diroccare, o pure occupare edifizi pubblici, pubbliche fontane, serbatoi o canali di acqua.

I contravventori saranno puniti con ammenda di carlini sei.

ART. 17.

Coloro, che vorranno costruire o riformare case, o pure far fabbriche in qualunque modo ne' luoghi abitati, debbono munirsi prima dell'apposito permesso dell'autorità municipale; e sottoporsi alle prescrizioni per la linea da serbarsi.

ART. 18.

Coloro, che terranno la paglia, fieno, ed altro simile nell'abitato, subiranno una multa di carlini quindici, ed in caso di recidiva a quella di carlini ventinove e giorni tre di prigionia, ma però i

[4] Il palmo, come molte altre misure dell'epoca, variava secondo le aree geografiche; oscillando intorno ai 25 cm. (nelle nostre zone 10 palmi = 1 canna = 2,16 metri).
Si noti al riguardo il successivo Art. 31 che fa obbligo di seppellire le carogne degli animali ad almeno "otto palmi".

[5] Nelle abitazioni popolari l'uso dei "gafi", di origine longobarda, ovvero della scala esterna per l'accesso al primo piano con vano per animali sottostante la rampa, era diventato sistematico.

possessori di forni, di animali ed i tavernai dovranno tenere le paglie per comodo giornaliero solamente servibile sull'oggetto, cioè di quella quantità, quanto sia sufficiente per un solo giorno.

§. V.

Salute pubblica.

ART. 19.

Il primo Eletto, seguendo le norme de' numeri 11 e 15 dell'articolo 461 Leggi Penali, veglierà che non si gettino o si espongano avanti agli edifizi cose nocevoli alla salute per le insalubri esalazioni; e che non si vendano, per l'istessa ragione, commestibili guasti, corrotti ed alterati.

I contravventori agli obblighi, che loro sono stati imposti pagheranno un'ammenda di carlini sei, e subiranno inoltre la pena della prigionia di tre giorni.

ART. 20.

Per conseguenza del precedente articolo, chi esporrà ne' propri muri, nelle strade interne ed anche nel recinto del comune, oggetti portanti noia e nontaggio[6] agli abitanti, pagherà un'ammenda di carlini otto.

Lo spurgo delle stalle, de' cessi e delle cloache sarà fatto sempre di notte ed in tutti i mesi dell'anno. Chi contravverrà pagherà un'ammenda di carlini cinque e carlini ventinove.

ART. 21.

Chi farà scorrere dalla propria casa nelle pubbliche piazze o strade, acque fetide o altre immondizie, esalanti fetore, subirà l'ammenda di carlini dieci ed il doppio in caso di recidiva.

ART. 22.

È vietato lavarsi nei bacini delle pubbliche fontane panni o altri oggetti schifosi. I contravventori subiranno l'ammenda di carlini cinque ed il doppio in caso di recidiva.

ART. 23.

È proibito di macellarsi gli animali nei luoghi dai quali lo sterco ed il sangue sporgano nelle pubbliche strade o piazze. L'ammazzatoio è fissato nel sito denominato S. Antuono e sotto il giardino del signor Principe di questo comune di Morra, luogo detto Monte pidocchio.[7].

I contravventori pagheranno l'ammenda di carlini 10.

ART. 24.

Non saranno esposte in vendita le carni se dal primo Eletto non siano state riconosciute prima della macellazione per non nocive alla salute pubblica. Gli animali mortacini e quelli che essendo ancor vivi si portassero a macellare mentre sono malati per qualche morbo, non potranno affatto vendersi. Questa carne sarà fatta bruciare a cura del primo Eletto, ed il venditore sarà punito coll'ammenda di carlini venti e tre giorni di prigionia.

ART. 25.

Rimane vietata la costruzione di fabbriche di pelli, di coiame, di suole e di altre manifatture dentro l'abitato. Tali fabbriche potranno farsi solamente col permesso dell'Autorità municipale fuori l'abitato, nei siti ed in distanza da non risentirne nocumento la pubblica salute, e con le norme indicate dal regolamento sanitario del Supremo magistrato di salute.

Il primo Eletto farà pagare un'ammenda di carlini quindici ai contravventori.

ART. 26.

Del pari non sarà permessa costruzione di trappeti ad olio nell'abitato, potendosi eseguire previo permesso, alla distanza di cento tese[8] dalle ultime abitazioni.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda da carlini venti a ventinove e giorni tre di carcere. Intanto il Sindaco ed il primo Eletto, faranno sospendere i lavori e ne compileranno apposito atto, che verrà rimesso all'Intendente della Provincia.

ART. 27.

Per effetto di queste determinazioni rimane a cura del Sindaco e primo Eletto di far intimare i proprietari di trappeti, già esistenti, a costruire i condotti sotterranei per lo scolo delle morchie e delle acque, che da essi fluiscono, fuori l'abitato; a portare i depositi delle olive a cento tese di distanza dal comune, dal mese di Giugno in poi, ed a formare i depositi di nocciuoli, che rimangono dalle pressioni delle Olive alla stessa distanza.

---

[6] Svantaggio, nocumento.

[7] Monte Pidocchio era l'area compresa tra il retro della discesa dell'Annunziata ed il muro del giardino del castello. In quest'area, che all'epoca era uno spiazzo disabitato adiacente la rampa d'accesso al paese e volto verso i Piani di Sopra, si macellavano ancora le bestie fino agli anni '60.

[8] Cento tese equivalgono a poco meno di duecento metri. La tesa era una misura diffusa soprattutto in Francia (circa m. 1,95) ed in Piemonte (circa m. 1,72). Probabilmente si tratta di un influsso delle conquiste napoleoniche.

I contravventori saranno puniti con ammenda per la prima volta di carlini venti, e per la seconda in carlini ventinove, ed i loro trappeti rimarranno chiusi.

ART. 28

Coloro, che dal primo Aprile a tutto Ottobre non nettino quel tratto di strada pubblica e privata, che corrisponde alla estensione delle rispettive abitazioni trasportando di buon mattino le immondezze, che vi raccoglierà nei così detti immondezzai, da designarsi con affissi al pubblico, cioè a S. Antuono, Cupa, Costa di Cancello, Piani di sotto, Piano di sopra[9], S. Giacomo, e Berardi, pagheranno un'ammenda di carlini otto, e saranno soggettati alla prigionia di giorni tre, e al doppio dell'ammenda in caso di recidiva.

ART. 29.

Coloro, che non facciano camminare pere le piazze e strade a passo ordinario e sodo piuttosto animali di qualunque sorta, senza essere custoditi dai rispettivi padroni, e qualora fusse necessario il trasporto delle bestie indomite, de' cani mastini e simile, da un luogo all'altro, debbono portarsi ben ligati e colle musoliere di ferro, praticandosi lo stesso pei rabbiosi, che il possessore è tenuto far ammazzare sul momento, saranno soggettati all'ammenda di carlini ventinove, ed alla prigionia di giorni tre.

ART. 30.

Coloro, che facciano vagare i cani per l'abitato senza le musoliere, saranno soggettati ad una multa di grana sessanta, ed al doppio in caso di recidiva.

PARTE II

POLIZIA RURALE

§. I.

Salubrità

ART. 31.

È vietato di gittare animali morti di qualunque specie nella prossimità delle abitazioni, o nelle pubbliche strade della campagna. I padroni di essi o i conduttori sono obbligati, a sotterrarli nei luoghi aperti campestri, alla profondità di palmi otto.

A' contravventori di questo articolo verrà imposta la multa di carlini sei, oltre la spesa del seppellimento dell'animale, da rimborzarsi al primo Eletto, se egli l'avrà fatto eseguire.

ART. 32.

È proibita la macerazione della canapa e del lino, che si fa in acqua non corrente, ad una distanza minore di miglio uno dai comuni e dalle strade Regie.[10]

I contravventori saranno multati di carlini dieci e di carlini quindici con tre giorni di prigionia in caso di recidiva.

ART. 33.

La maciullazione dei lini e della canapa non potrà eseguirsi se non ad un miglio dall'abitato medesimo. Non sarà mai permesso nei vicini giardini e molto meno nella parte interna del comune. La lisca, ossia quella materia legnosa, che cade dalla maciulla mentre si rompe tanto il lino, che la canapa dovrà essere bruciata.

I contravventori subiranno le pene comminate nell'articolo precedente.

ART. 34.

È proibita nei fiumi la pesca col timaglio[11] *pomo terragno*, calce viva, ed altre specie di sostanze velenose, come ordina il Real rescritto de' 12 marzo 1833.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda di carlini quindici, ed in caso di recidiva con quella di carlini ventinove e tre giorni di prigionia.

ART. 35.

---

[9] Visto il periodo, si tratta con ogni probabilità del cosiddetto "monnezzaio di Ficedola" verso Monte Pidocchio. Da notare che i Piani di sotto erano detti anche "Chiani d' piedi" in cotrapposizione a quelli "di sopra" che erano "di testa", semplicemente "li Chiani", oppure "li Chiani de cimma".

[10] Questa disposizione spiega il toponimo Manganelli, oggi contrada di Guardia dei Lombardi, dove resisteva una tradizione artigianale caratterizzata dalla "manganatura", una delle fasi di lavorazione dei tessuti. Dal "Vocabolario italiano d'arti e mestieri" di Giacinto Carena, edito in Napoli nel 1859, leggiamo: "Mangano: grosso ordigno col quale, mediante grandissimi pesi, si soppressano le tele o i drappi per dar loro o semplicemente il lustro, o con esso anche l'onda ossia il marezzo, apparenza di strisce alternate lucide e oscure.

[11] Il titimaglio o titimalo (il titymalus di Plinio) è un'erba velenosa che cresce dalle nostre parti. A titolo di curiosità si può far notare che da quest'erba poco raccomandabile deriva il soprannome, poi cognome irpino, Titomanlio che non ha nulla a che vedere con il patronimico Tito Manlio.

Coloro che trattengano acque nel proprio fondo, sino a farle corrompere in pregiudizio del vicino, pagheranno un'ammenda di carlini sei; ed in caso di recidiva il doppio.

ART. 36.

Coloro che ammonticchiano il letame nelle campagne, che circondano l'abitato, sino alla distanza di un miglio, qualora gli ammonticchiamenti non siano coperti di mezzo palmo di terra, pagheranno un'ammenda di carlini sei, ed in caso di recidiva il doppio.

§. II.

Sicurezza e custodia delle campagne.

ART. 37

Appartiensi alla sorveglianza dell'Amministrazione comunale tutto ciò di cui è materia nei numeri 27 dell'articolo 464 e de' numeri 2 e 3 dell'articolo 463 delle LL. PP.

Il Primo Eletto compilerà gli appositi atti di contravvenzione e provocherà dal Giudice del Circondario la convenevole punizione.

ART. 38.

Non è permesso di piantarsi alberi di alto fusto, come le pera, le mela, le prugne, ed altri simili, se non alla distanza di palmi cinque dalla linea di separazione di due fondi. Per tutti gli alberi, come querce, castagni, pioppi, ciriegi, noci ed altriu di simile dimenzione e ramificazione, sarà serbata la distanza di palmi sette e mezzo. È proibita del pari la piantagione di piccioli alberi e siepi vive, non escluse le viti, alla distanza minore di palmi due.

A' contravventori verrà imposta la multa di carlini quindici, i quali verranno pure obbligati a distruggere la piantagione fatta in contravvenzione.

Il Consiglio osserva, che per le piantagioni si deve stare a quanto prescrivono le LL. CC.

§. III.

Custodia degli animali e degli strumenti per usi campestri.

ART. 39.

Affinché gli animali di qualunque specie non commettano danni per le campagne, viene imposto ad ogni proprietario a tenerli riuniti e chiusi in appositi recinti.

I contravventori saranno multati di carlini otto, oltre la rifazione del danno cagionato.

ART. 40.

Coloro, che lascieranno esposta fuori le case di campagna ogni sorta di oggetti dei quali può abusarsi per rubare o commettere altri danni alle persone o alle proprietà, come scale, pali di ferro o altro strumento qualunque preveduti dal num. 37 dell'articolo 461 delle leggi medesime, subiranno l'ammenda di carlini dieci, oltre le pene stabilite dalle leggi medesime.

§. IV.

Sicurezza de' prodotti delle campagne.

ART. 41.

Il Primo Eletto porterà la sua sorveglianza perché rimanga strettamente osservato quanto è stabilito nei numeri 4 e 5 dell'articolo 463 delle LL. PP. , compilando appositi atti verbali di contravvenzioni, onde provocarsi dal Giudice Regio la punizione.

ART. 42.

Non si porrà fuoco alla stoppia prima del quindici di agosto, e debbonsi adoperare tutte le regole contenute nel titolo 8 della legge del 18 ottobre 1819.

Una multa di carlini venti verrà imposta ai contravventori, oltre la rifazione del danno cagionato alle biche altrui.

ART. 43.

Egualmente il primo Eletto farà opera di sua vigilanza assicurarsi de' danni, che si cagionano nelle campagne agli alberi fruttiferi; ne compilerà gli atti corrispondenti per la punizione convenevole presso il Giudice Regio del Circondario.

ART. 44.

Coloro, che lasceranno sciolti e liberi con custodia, o senza, i cani delle masserie e de' pastori; o che l'aizzino, facendo perseguitare i passaggieri, in vece di ritenerli, come ognuno è nel dovere, ancorché danno, o male alcuno non ne risulti, subiranno la pena di un'ammenda di carlini dieci, con tre giorni di prigionia, e del doppio in caso di recidiva; ed i cani saranno ammazzati impunemente nella flagranza.

ART. 45.

Coloro, che lasciano pascolare gli animali da tiro, da basto o sella, lungo le siepi de' fondi chiusi o nei fondi non chiusi, ove esistono degli alberi e piante fruttifere o nelle macchie, arbusti e vigne; o nei

terreni aperti, ossia non rinchiusi con siepi vive o secche, con muri o fossati, quantunque non vi esistano degli alberi e piante fruttifere, saranno puniti con una multa di carlini quindici e tre giorni di prigionia, oltre la rifazione del danno cagionato. E sarà permesso ai danneggiati di depegnorare le persone nella flagranza; e ritenere, e depegnorare gli animali e bestie dannificanti o per conoscersi il padrone, o come pegno per la soddisfazione del danno, delle spese e della pena per la contravvenzione. Nell'intelligenza però, che i pegni tolti alle persone nella flagranza dai danneggiati, dovranno depositarli al supplente di Polizia giudiziaria fra le ore ventiquattro, e gli animali ritenuti e depegnorati dovranno trasportarli subito nel comune, dandone parte al suddetto supplente, e quindi consegnarli ad una persona per farli custodire.

Il Consiglio osserva, che il depegnoramento delle persone e degli animali potrà essere realizzato ne' modi voluti dalla legge, né mai è permesso ai particolari eseguire di propria volontà ciò che trovasi disposto dalla legge in simili casi.

ART. 46.

Coloro, che immettano animali sani negli erbaggi ove ha pascolato gl'infetti, e gli abbeverino nell'acqua, ove siansi abbeverati gl'infetti, o li facciano dimorare nelle stalle, e mandre medesime pria di disinfettarsi, saranno puniti con una multa di carlini ventinove e con tre giorni di prigionia.

ART. 47.

Sarà definito dal decurionato in ogni quinquennio il numero delle capre bisognevoli per somministrare il latte agli infermi ed a tutti coloro, che ne potranno aver bisogno per metodo di cura, Per questo quinquennio, da cominciare dalla pubblicazione dei presenti regolamenti, il numero sarà non più di venti, da ripartirsi con equità tra i caprai del comune e non già tra i possessori di pecore, i quali dovranno far tenere alle capre sempre fissa al collo una campanella, e non menarle al pascolo pria del giorno, né dopo le ore ventiquattro.

I contravventori saranno soggetti ad una multa di carlini quindici per la prima volta, che sarà raddoppiata in caso di recidiva. E per la terza volta sarà aggiunto alla doppia multa l'arresto personale di tre giorni, dietro però verbale del 1. Eletto, a termini dell'ordinanza de' 14 luglio 1838, inserita nel Giornale d'Intendenza num. 24.

§. V.

Ripartizione ed uso delle acque pubbliche e deglia acquidotto addetti al pubblico comodo.

ART. 48.

È vietato l'impedimento o il deviamento al corso de' fiumi; di occupare o portare danno a' canali o alle dighe; di distruggere o in qualunque forma indebolire gli argini ed i ripari dei fiumi e dei torrenti, siano essi di fabriche, di legno o di fascine.

I contravventori saranno multati di carlini dieci, ed in caso di recidiva del doppio, o altre la rifazione del danno.

ART. 49.

Non potrà costruirsi alcuna macchina idraulica animata da pubbliche acque, senza l'apposito permesso della Podestà amministrativa, la quale deve prima assicurarsi della elevazione, che vorrà darsi alle acque e del modo di usarne, per non recar danno alle strade ed alle vicine proprietà.

È del pari ordinato, che le acque, quelle cioè che restano limpide, senza essere mescolate a sostanze eterogenee e corrotte, uscendo da macchine da esse animate, debbono ritornare nel corso pubblico.

I contravventori saranno multati di carlini venti.

ART. 50.

Per la irrigazione de' fondi non è permesso farsi alcuna innovazione arbitraria sulla ripartizione delle acque ordinata ed eseguita, salvo a coloro che si credessero pregiudicati, lo spirimento delle proprie ragioni innanzi ai Giudici competenti.

Il contravventore alle regole della ripartizione, sarà punito con l'ammenda di carlini dieci e del doppio in caso di recidiva, oltre la rifazione del danno.

ART. 51.

Chiunque si permetterà di rompere in tutto o in parte gli aquidotti, oltre alle pene prescritti dalle Leggi Penali e della rifazione de' danni, subirà la multa di carlini venti e la prigionia di tre giorni.

ART. 52.

Le controversie, che potranno insorgere tra' particolari sull'uso delle acque, saranno risolute secondo prescrive l'art. 567 delle leggi civili, ad oggetto di conciliare l'interesse per l'agricoltura con i

riguardi dovuti alla proprietà, cioè con l'osservarsi, che colui che ha una sorgiva nel proprio fondo, o pure, che raccoglie nel medesimo acque provvenienti da proprietà pubbliche o private, può servirsene ad arbitrio per l'irrigazione, per abbeverare gli animali, per animare macchine e simili, ma mai può abusarne con deviarle o sequestrarle per dispetto del vicino. Egli all'incontro, dopo essersene servito, dovrà lasciarle andare, ove naturalmente cadrebbero, acciò il padrone del fondo sottoposto, siccome deve soffrire l'incomodo di riceversi dette acque nelle stagioni invernali con danno della sua proprietà, così possa nelle stagioni estive metterle a profitto a favore dell'agricoltura, che riflette il bene generale.

Se poi il padrone del fondo sottoposto, affin di ottenere un maggior vantaggio, dimandasse di far cadere le acque da un sito più elevato colla mano dell'uomo, diverso da quello, ove naturalmente scorrono, allora, se il deviamento non è nocivo e non arrechi minorazione all'utile del padrone del fondo superiore, questi non potrà negarsi, previa un'annua indennità, da determinarsi dai periti, avendo presente tanto l'incomodo del padrone del fondo superiore, questi non potrà negarsi, previa un'annua indennità, da determinarsi dai periti, avendo presente tanto l'incomodo del padrone del fondo superiore, che il deviamento delle acque dalla caduta naturale e l'utile maggiore, che va a ricavarne il fondo inferiore, ciò nondimeno questa facoltà non è accordata al padrone del fondo inferiore, quando fosse per altri oggetti e non per quello dell'agricoltura; a qual uopo ed anche per utile pubblico, ciascun proprietario non può impedire il passaggio delle acque per l'irrigazione dei fondi inferiori, salva la indennità da determinarsi, come sopra.

Al proprietario poi del fondo lungo un fiume, torrente o sorgiva, ad eccezione de' corsi manofatti abbenché egli per la situazione del luogo non potesse far uso dell'acqua, non deve negarsi, che altri, cui le acque stesse giovano per l'irrigazione, possa attaccarle, alzarle ed incanalarle, purché sia egli assicurato de' danni ed abbia pure una indennizzazione proporzionata però tratto del canale, che dovrà cadere e traversare il suo fondo, purché non vi apporti deturpazione.

Avvenendo controversia nell'uso dell'acqua tra due proprietarj, che hanno fondi nelle sponde opposte di un fiume, torrente o sorgiva, sarà definita dai periti, i quali terranno per base la maggiore o minore terra irrigabile de' due fondi, che attaccano col fiume, torrente o sorgiva, determinandone la distribuzione o in ragione del volume dell'acqua istessa, o dal tempo alternativo; e ciò come meglio stimeranno utile all'agricoltura, senza badare al capriccio e rivalità de' proprietari.

Ciò è l'effetto dell'art. 573. delle dette leggi civili che assoggettano i proprietari l'uno verso l'altro a differenti obbligazioni, indipendentemente da qualunque convenzione.

I contravventori subiranno una multa di carlini dieci; e del doppio in caso di recidiva.

ART. 53.

Sarà addetto nel Comune un guardiano ad assicurare l'esecuzione de' presenti regolamenti di Polizia Urbana e Rurale, ai termini degli art. 283, e 287 della legge de' 12 dicembre 1816, il quale niuno stipendio riceverà dal Comune, ma bensì ripeterà un terzo della multa o ammenda, che sarà inflitta a' contravventori tutti; e gli altri due terzi poi cedere a beneficio del Comune.

Fatto in Morra lì 21 febbraio 1843.

Il Sindaco – FRANCESCO GARGANO –Il 1. Eletto –*Vincenzo Di Pietro*– Seguono firme de' Decurioni.